

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 1998

che modifica la decisione 95/514/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(98/162/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽³⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che la decisione 95/514/CE ⁽⁵⁾ ha stabilito che, per un periodo limitato, le ispezioni in campo effettuate in alcuni paesi terzi sulle colture destinate alla produzione di sementi di determinate specie soddisfano le condizioni fissate dalle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE; che la decisione 95/514/CE ha stabilito inoltre che le sementi di determinate specie prodotte in alcuni paesi terzi sono equivalenti alle sementi corrispondenti prodotte nella Comunità;

considerando che la decisione 95/514/CE è scaduta il 31 dicembre 1997; che occorre pertanto adottare una nuova decisione;

considerando che nella decisione 95/514/CE il riferimento ai sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale è diventato una delle condizioni fondamentali per il riconoscimento dell'equivalenza comunitaria;

considerando che nel 1995 è stato incluso, nei sistemi suddetti, a titolo sperimentale, un sistema di certificazione alternativo delle sementi;

considerando che i risultati dell'esperimento non sono stati ancora valutati;

considerando che appare pertanto auspicabile il mantenimento dell'equivalenza, limitandolo tuttavia, con la presente decisione, ad un periodo ulteriore di due anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 95/514/CE, la data «31 dicembre 1997» è sostituita dalla data «31 dicembre 1999».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 1998.

*Per il Consiglio**Il presidente*

J. CUNNINGHAM

⁽¹⁾ GU 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27. 11. 1996, pag. 10).

⁽²⁾ GU 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27. 11. 1996, pag. 10).

⁽³⁾ GU 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27. 11. 1996, pag. 10).

⁽⁴⁾ GU L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27. 11. 1996, pag. 10).

⁽⁵⁾ GU L 296 del 9. 12. 1995, pag. 34. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 97/33/CE (GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 31).